

COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO COMUNALE

**Per l'esecuzione di lavori, servizi
e forniture sotto soglia Comunitaria**

Art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n° 50 del 27.12.2018

Art. 1. OGGETTO

Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 117 sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché in attuazione di quanto previsto:

- dall'art. 36 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e successive modificazioni, al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento dei lavori e la fornitura di beni e la prestazione di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
- Dalle linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018 individua i principi ed i criteri delle procedure relative agli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, a cui il Comune di Santa Giusta (indicato di seguito per brevità "Ente") intende conformarsi, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dal legislatore nazionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità, imparzialità, economicità e pari opportunità tra operatori tecnici e professionali.
- Dalla L. R. 13.3.2018 n° 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"

Art. 2. PRINCIPI

1) In particolare, il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di Santa Giusta per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:

- a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX del Codice;
- c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

2) L'Ente basa le procedure di affidamento sui criteri previsti dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016 e, dove previsto dalla normativa in vigore, ricorre all'indizione di gare per l'individuazione del contraente. Per le spese il cui oggetto risulti di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, l'Ente ricorre alle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria.

3) Nel presente Regolamento trovano specifica e puntuale disciplina le modalità, i limiti di spesa e le procedure da seguire per gli acquisti sotto soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture (beni e servizi); le stesse vengono adottate in piena conformità a quanto previsto e regolato dal D.lgs n. 50/2016, "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture " all'art. 36 commi 1 e 2.

4) Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare tempestività dei processi di acquisto, nel rispetto dei seguenti principi previsti dal Codice:

- a) **principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) **principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) **principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

- d) **principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) **principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) **principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) **principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) **principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) **principio di rotazione**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico. **Tale principio** può essere derogato a fronte di:
- particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
 - servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Ente, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - procedura aperta gestita interamente su piattaforme telematiche di negoziazione (CAT Sardegna, Mepa, Convenzioni Consip);
 - circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del Codice.
 - In caso di utilizzo di elenchi di fornitori si applica il principio di rotazione degli inviti. Qualora l'Ente inviti alla consultazione tutti i soggetti iscritti nell'elenco, il principio di rotazione si intende applicato alla singola procedura e pertanto in successive consultazioni i soggetti da invitare possono risultare tutti nuovamente consultabili. Nel caso di inviti rivolti ad un numero parziale di operatori iscritti nell'elenco, gli stessi non saranno consultabili nelle successive consultazioni.
 - Negli affidamenti sotto € 10.000,00 al fine di **una omogenea applicazione del principio di rotazione e del principio di proporzionalità**, per di evitare che chi rimane affidatario di un modesto importo non possa essere reinvitato si stabilisce l'ulteriore sub-principio del **Cumulo degli affidamenti** in base al quale una impresa o libero professionista possono essere invitati a partecipare ad una gara qualora i precedenti affidamenti non superino la complessiva somma di € 10.000,00 (in base a tale principio si potrebbe essere affidatari di più incarichi o forniture di importi complessivi inferiori a tale cifra senza che vi sia l'obbligo della rotazione es. 1000+3000+4000+1000).

Art. 3. LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE

1. Le procedure di affidamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate nel presente Regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alle soglie di cui all'art. 36 comma 2 del Codice, al netto degli oneri fiscali e, ove previsto, di quelli previdenziali.

2. Il limite di importo si intende automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria in materia, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto per le soglie stabilite dall'art.35 del Codice.
3. **Nessuna acquisizione di lavori, servizi e forniture può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica e per consentire l'applicazione della disciplina del presente Regolamento.**

Art. 4. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA – SERVIZI E FORNITURE

Per l'acquisizione di beni e servizi sono stabilite le seguenti fasce di acquisto:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 1.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.
- b) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 €

- a) Per forniture e servizi di importo oltre euro 1.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.
- b) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita
- c) Per forniture e servizi di importo oltre euro 10.000,00 a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto, tramite preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno **due** operatori economici
- d) Per le forniture e servizi di importo superiore a euro 40.000,00 euro, e fino alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **cinque** operatori economici (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016).
- e) Per l'individuazione dell'operatore economico possono essere utilizzati Albi o Elenchi precedentemente costituiti e regolarmente aggiornati almeno ogni sei mesi.

Art. 5. SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA - LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori sono stabilite le seguenti fasce di acquisto:

1. PER IMPORTI INFERIORI A 1.000,00 € (AFFIDAMENTO DIRETTO)

- a) Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art.1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, sinteticamente motivato.

- b) Per l'individuazione dell'operatore economico non sussiste alcun obbligo di utilizzo di Albi o Elenchi precedentemente costituiti.

2. PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000,00 euro

1. Le modalità di affidamento dei lavori sono disciplinate dalle disposizioni seguenti:

a) Per lavori di importo da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 è consentito l'affidamento diretto adeguatamente motivato.

c) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:

- tempestività nella individuazione dell'operatore economico;
- tempestività dell'erogazione della prestazione;
- continuità rispetto a una precedente prestazione;
- miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita

b) Per lavori di importo oltre euro 10.000,00 a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto preventiva indagine di mercato e previa consultazione, ove esistenti, di almeno **due** operatori economici.

c) Per i lavori di importo superiore a euro 40.000,00 euro e fino a euro 150.000,00, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno **dieci** operatori economici [ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016].

Art. 6. MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO

1. L'affidamento degli interventi per i quali è richiesta l'effettuazione di una indagine di mercato avviene ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e del comma 5.1 dalle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01 marzo 2018, con i seguenti criteri:

a) Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, di altri fornitori esistenti, con una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dei prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento, con verifica di listini e prezziari di beni, lavori, servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica, oltreché eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. La stazione appaltante deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

b) consultazione di elenchi (se costituiti ed in sostituzione dell'indagine di mercato) per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, purché in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria.

c) pubblicazione di un avviso sul profilo del committente contenente:

- *Il valore dell'affidamento;*
- *gli elementi essenziali dell'esecuzione della prestazione (tempi, modalità, gestione...)*
- *i requisiti generali di idoneità professionale;*
- *eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;*
- *eventuali capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;*
- *il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;*
- *i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;*
- *l'indicazione della PEC o altro indirizzo di posta elettronica cui ricevere le comunicazioni del committente;*
- *il nominativo del RUP con cui prendere i contatti per informazioni;*

L'avviso (salvo motivate urgenze) dovrà essere pubblicato:

- per almeno 5 giorni per importi superiori a euro 10.000,00 e fino a euro 20.000,00
- per almeno 8 giorni per importi superiori a euro 20.000,00 e fino a euro 40.000,00
- per almeno 10 giorni per importi superiori a euro 40.000,00

Art. 7. REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con l'Ente, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del Codice integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.

2. Gli ulteriori requisiti devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle MPMI di risultare affidatarie; in ordine al possesso degli ulteriori requisiti si prevede che:

a) i requisiti minimi di idoneità professionale, devono essere attestati mediante l'iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, devono essere attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) i requisiti di capacità tecnica sono stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

3. Il possesso dei requisiti prescritti è attestato dall'operatore economico mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/2000 resa all'atto di presentazione dell'offerta.

4. L'Ente può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

Art. 8. LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile Unico del Procedimento – ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo – informa prontamente il Responsabile competente sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Responsabile competente dispone immediatamente, con propria disposizione e sotto la sua responsabilità, le misure improcrastinabili da attuare.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità previste dall'articolo 163 del Codice.
3. Nei casi in cui il Sindaco intervenga con i poteri di cui al comma 2, dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (ordinanze contingibili ed urgenti) e sia necessario dar luogo immediatamente all'esecuzione dei lavori ed opere, lo stesso Sindaco disporrà che il Responsabile del Servizio competente provveda, senza indugio, ad adottare tutti i provvedimenti necessari per rimuovere la situazione d'urgenza o di emergenza anche in deroga alle disposizioni contenute nel presente regolamento

Art. 9. FORMA DEL CONTRATTO

1. I contratti, per affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 sono stipulati mediante scrittura privata, utilizzando anche la modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza tramite PEC o ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto sui mercati elettronici.
2. I contratti per importi superiori ad € 40.000,00 sono stipulati in forma pubblico amministrativa, in modalità elettronica a rogito del Segretario Comunale o mediante scrittura privata autenticata dal Segretario Comunale.
3. Il contratto o l'ordinativo deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'oggetto, le condizioni specifiche di esecuzione, i termini di inizio e di fine della prestazione, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, il codice univoco di fatturazione elettronica, il codice identificativo gara CIG e ove previsto il codice unico di progetto CUP, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e ss.mm.ii., nonché la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), quando prevista, e gli altri adempimenti in materia di sicurezza. Il capitolato speciale/prestazionale di appalto, ove presente, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

Art. 10. ESECUZIONE E PAGAMENTI

1. Le fatture sono liquidate con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite (art. 102 del Codice).
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione, mentre per quanto attiene i Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente.
3. Prima di procedere al pagamento deve essere effettuata una verifica del DURC e, per le soglie previste dalla legge, una verifica preventiva delle pendenze con Equitalia.
4. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 11. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, l'Ente pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

2. Tutte le determinazioni previste dal presente Regolamento sono sottoposte agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice e dal D.lgs. 33/2013, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Santa Giusta.

Art. 12. RINVIO DINAMICO.

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della delibera di approvazione. Dalla medesima data cessa di essere in vigore il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 21 dicembre 2010. Entro 10 giorni dalla sua approvazione sarà pubblicato integralmente sul sito internet del Comune nella sezione Servizi-[Regolamenti](#).

Sommario

Art. 1.	OGGETTO.....	2
Art. 2.	PRINCIPI.....	2
Art. 3.	LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE.....	3
Art. 4.	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA – SERVIZI E FORNITURE.....	4
Art. 5.	SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE IN ECONOMIA - LAVORI.....	4
Art. 6.	MODALITÀ DELLE INDAGINI DI MERCATO.....	5
Art. 7.	REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	6
Art. 8.	LAVORI DI SOMMA URGENZA.....	7
Art. 9.	FORMA DEL CONTRATTO.....	7
Art. 10.	ESECUZIONE E PAGAMENTI.....	7
Art. 11.	OBBLIGHI DI TRASPARENZA.....	7
Art. 12.	RINVIO DINAMICO.....	8
Art. 13.	ENTRATA IN VIGORE.....	8

